



*martedì 27 settembre 2016*

### **PERITI INDUSTRIALI CREMONA**

**Una professione in movimento**

La Provincia di Cremona del 25/09/2016

### **ENERGIA**

**Efficienza energetica: firmato il decreto per la riqualificazione degli edifici della P.A.**

[www.lavoripubblici.it](http://www.lavoripubblici.it) del 27/09/2016

**Efficienza energetica, parte il piano nazionale finanziato con i primi 70 milioni (su 355)**

[www.ediliziaeterritorio.ilssole24ore.com](http://www.ediliziaeterritorio.ilssole24ore.com) del 27/09/2016

### **EDILIZIA**

**Scia 2, Ance: il decreto rischia di creare dubbi e complicazioni**

[www.edilportale.com](http://www.edilportale.com) del 27/09/2016

### **ANTINCENDIO**

**Antincendio per Campeggi con oltre 400 persone: pubblicata la nota di chiarimento dei VVF**

[www.ingenio-web.it](http://www.ingenio-web.it) del 26/09/2016

# Una professione in movimento

## La sfida del futuro del nuovo tecnico per l'ingegneria

Informazione a pagamento

Celebrare il passato pensando al futuro della professione tecnico ingegneristica. E ritagliandole uno spazio preciso all'interno del panorama economico e produttivo del Paese.

È questo il senso della **due giorni di convegno che il Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della provincia di Cremona ha organizzato il prossimo 7 e 8 ottobre per i 70 anni dalla nascita del Collegio**. L'iniziativa, pensata in collaborazione con il Consiglio Nazionale di categoria (Cnpi) e l'Ente di previdenza (Eppi), vedrà confrontarsi dirigenti (compresi i presidenti di Cnpi ed Eppi, rispettivamente Giampiero Giovannetti e Valerio Bignami) provenienti da tutto il territorio italiano con il mondo politico e amministrativo e anche con rappresentanze delle attività produttive. Un principio guida accompagnerà la due giorni: ridefinire le nuove competenze che il professionista tecnico ingegneristico dovrà possedere per affrontare le sfide del futuro e restare a pieno titolo nel mercato del lavoro. Gli stimoli e i bisogni di un tessuto produttivo che si è sempre più terziarizzato, insieme alla naturale propensione per l'innovazione tecnica e tecnologica, hanno fatto dei periti industriali una categoria estremamente articolata al proprio interno, dove tecnici dell'ingegneria, informatici, esperti di salute e sicurezza, progettisti, designer e sviluppatori convivono uniti da un'ampia gamma di conoscenze teoriche e competenze tecnico applicative. Tali molteplici specializzazioni rendono questa professione unica nel suo genere.

Ma il futuro necessita di nuovi saperi. Per questo la scelta della categoria è stata chiara: l'obbligo di una laurea triennale per l'accesso all'albo. Una scelta coraggiosa e lungimirante, sostanziata dal legislatore: dal maggio 2016 una legge sancisce l'obbligo di un titolo accademico per l'iscrizione all'ordine; questo porterà ad allinearci al resto dell'Europa, riorganizzando l'ambito delle professioni tecniche dell'ingegneria, individuando una nuova figura di livello intermedio tra i laureati quinquennali e i diplomati. E la categoria deve farsi trovare pronta.

In questo senso si articolerà il convegno, che dedicherà la giornata del 7 ottobre a diverse tematiche legate all'evoluzione del mondo tecnico, economico, sociale e politico. Quindi: scenari



di mercato e contesto produttivo, sfida del cambiamento tecnologico tra open data e sicurezza informatica, ottimizzazione delle risorse per l'efficientamento energetico... fino al senso della progettazione che provocatoriamente si sta trasformando in un collage di prodotti più che in un progetto di idee. Alla luce di indispensabili riforme sociopolitiche, la domanda chiave deve riguardare quali competenze servono affinché questa professione resti a pieno titolo in un mercato di servizi dove continuare a svolgere il proprio determinante ruolo economico sociale sancito dalla legge.

La giornata proseguirà con un importante focus dedicato al futuro della previdenza dove saranno analizzate tutte le iniziative messe in campo dall'Ente di previdenza di categoria per il sostegno al lavoro attraverso un welfare attivo. Sabato 8 Vanore Orlandotti, presidente del Collegio di Cremona nonché della Federazione dei Collegi Lombardi ad essa aderenti, avvierà un fertile confronto con le rappresentanze delle principali Associazioni del mondo del lavoro, le Amministrazioni Comunale e Regionale: è assicurata anche la partecipazione di un europarlamentare, chiamato a mantenere vivo il collegamento tra territorio e Istituzioni sovranazionali.

### Con l'Ordine una consulenza gratuita per i cittadini

Il Collegio di Cremona, in collaborazione con l'Unione Consumatori e l'Anaci (Amministratori condominiali), ha infine organizzato - nella mattina del 1° ottobre - un appuntamento presso lo "Spazio Comune" di piazza Stradivari: i tecnici saranno a disposizione di privati cittadini e piccole attività produttive per consulenze di carattere generale, a titolo gratuito. A tale scopo saranno presenti periti industriali specialisti di termotecnica, elettrotecnica, energia, edilizia, sicurezza e prevenzione incendi, che potranno rispondere a quesiti per i quali talvolta gli utenti hanno difficoltà a trovare soluzioni.

#### Con il patrocinio di:

Comune di Cremona  
Provincia di Cremona  
Regione Lombardia  
Eppi  
Cnpi  
CCIAA di Cremona  
Associazione Professionisti della Provincia di Cremona  
Federazione dei Collegi dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Regione Lombardia

#### MAIN SPONSOR



ENERGIA

## Efficienza energetica: firmato il decreto per la riqualificazione degli edifici della P.A.

27/09/2016



È arrivato lo scorso 23 settembre 2016 il via libera ai finanziamenti per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici della Pubblica Amministrazione centrale, per i quali il [\*\*D.lgs. n. 102/2014\*\*](#) ha stanziato 355 milioni di euro nel periodo 2014-2020.

Ricordiamo, infatti, che l'art. 5, comma 2 del D.Lgs. n. 102/2014 ha previsto che il Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e in collaborazione con l'Agenzia del demanio, debba predisporre entro il 30 novembre di ogni anno un programma di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale e promuovere le attività di informazione e di assistenza tecnica eventualmente necessarie alle pubbliche amministrazioni interessate.

Al fine di elaborare tale programma, le Pubbliche Amministrazioni centrali, entro il 30 giugno di ciascun anno, predispongono, anche in forma congiunta, proposte di intervento per la riqualificazione energetica dei immobili dalle stesse occupati, anche avvalendosi dei Provveditorati interregionali opere pubbliche del Ministero delle

infrastrutture e trasporti, e le trasmettono, entro i quindici giorni successivi, al Ministero dello sviluppo economico. Tali proposte devono essere formulate sulla base di appropriate diagnosi energetiche o fare riferimento agli interventi di miglioramento energetico previsti dall'Attestato di prestazione energetica.

Sono esclusi da tale programma:

- gli immobili con superficie coperta utile totale inferiore a 500 m<sup>2</sup>. Tale soglia a partire dal 9 luglio 2015 è rimodulata a 250 m<sup>2</sup>;
- gli immobili vincolati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nella misura in cui il rispetto di determinati requisiti minimi di prestazione energetica modificherebbe in maniera inaccettabile il loro carattere o aspetto;
- gli immobili destinati a scopi di difesa nazionale, ad eccezione degli alloggi individuali o degli edifici adibiti a uffici per le forze armate e altro personale dipendente dalle autorità preposte alla difesa nazionale;
- gli immobili adibiti a luoghi di culto e allo svolgimento di attività religiose.

Il nuovo decreto, firmato dai Ministri dello Sviluppo Economico **Carlo Calenda**, dell'Ambiente **Gian Luca Galletti**, delle Infrastrutture **Graziano Delrio** e dell'Economia **Pier Carlo Padoan**, definisce le modalità attuative del Programma di riqualificazione energetica della Pubblica Amministrazione centrale (PREPAC) finalizzato a efficientare almeno il 3% annuo della superficie utile del patrimonio edilizio dello Stato, in ottemperanza a quanto previsto dalla direttiva europea 2012/27 sull'efficienza energetica.

A seguito dell'emanazione del provvedimento sarà possibile avviare i progetti che sono stati presentati nel biennio 2014-2015 dalle Pubbliche Amministrazioni centrali per un valore complessivo di 70 milioni di euro.

Alla cabina di regia MiSE-Ministero Ambiente per l'efficienza energetica é attribuito il coordinamento e monitoraggio dello stato di avanzamento del Programma.

### **Le risorse per l'attuazione del programma**

L'**articolo 2** stabilisce che le risorse per attuare il programma di riqualificazione sono quelle indicate all'articolo 5, commi 12 e 13, del decreto legislativo n. 102 del 2014. In particolare, tali risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per l'importo di 5 milioni di euro nell'anno 2014 e di 25 milioni di euro nell'anno 2015, per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico nei medesimi esercizi per l'attuazione del programma di interventi. A tal fine, la Cassa conguaglio per il settore elettrico provvede al versamento all'entrata del bilancio dello Stato degli importi indicati al primo periodo, a valere sulle disponibilità

giacenti sul conto corrente bancario intestato al predetto Fondo, entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto per l'importo relativo al 2014 ed entro il 31 marzo per il 2015. Lo stesso stanziamento può essere integrato:

- fino a 25 milioni di euro annui per il periodo 2015-2020, a valere sulle risorse annualmente confluite nel fondo di cui all'articolo 22, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, secondo le modalità di cui al presente comma, previa determinazione dell'importo da versare con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
- fino a 20 milioni di euro per l'anno 2014 e fino a 30 milioni di euro annui per il periodo 2015-2020 a valere sulla quota dei proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata ai progetti energetico ambientali, con le modalità e nei limiti di cui ai commi 3 e 6 dello stesso articolo 19, previa verifica dell'entità dei proventi disponibili annualmente e nella misura del 50 per cento a carico del Ministero dello sviluppo economico e del restante 50 per cento a carico del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le conseguenti variazioni di bilancio.

Tali risorse, eventualmente integrate con quelle già derivanti dagli strumenti di incentivazione comunitari, nazionali e locali dedicati all'efficienza energetica nell'edilizia pubblica e con risorse dei Ministeri interessati, sono utilizzate anche per la copertura delle spese derivanti dalla realizzazione di diagnosi energetiche finalizzate all'esecuzione degli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica di cui al presente articolo, eventualmente non eseguite dall'ENEA e dal GSE nell'ambito dell'attività d'istituto.

### **Tipologia di interventi ammessi al finanziamento**

L'**articolo 3** del decreto definisce un elenco non tassativo delle tipologie di interventi ammessi al finanziamento a condizione che si tratti di interventi di riqualificazione energetica, indicati dall' attestato di prestazione energetica o in apposita diagnosi energetica, pur se combinati o compresi in progetti di riqualificazione più generale dell'immobile. Lo stesso articolo al comma 2, prevede una clausola generale che consente di ammettere a finanziamento anche interventi di efficienza diversi da quelli sopra detti purché conseguano una riduzione dei consumi di energia per illuminazione, riscaldamento e raffrescamento degli ambienti destinati ad uso di pubblico servizio. Inoltre, al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse pubbliche messe

in campo per il raggiungimento dell'obiettivo, è previsto che gli impianti di produzione di energia elettrica o termica possano essere finanziati limitatamente al contributo per il soddisfacimento dell'effettivo fabbisogno dell'edificio per la climatizzazione, la produzione di acqua calda sanitaria, l'illuminazione e la ventilazione, valutato nell'ambito di un bilancio energetico mensile.

L'**articolo 4** precisa che sono ammesse a finanziamento le spese strettamente connesse alla realizzazione degli interventi di efficienza energetica e che il finanziamento delle spese avviene nel rispetto dell'ordine della graduatoria prevista dall'articolo 7 dello stesso decreto.

### **Presentazione delle proposte di intervento**

L'**articolo 5** definisce il contenuto minimo di informazioni che le proposte di intervento devono contenere (tale contenuto è richiesto a pena di inammissibilità).

L'**articolo 6** definisce le modalità di presentazione delle proposte di intervento, prevedendo che queste siano trasmesse esclusivamente in formato digitale.

L'**articolo 7** prevede che, in fase di istruttoria, le proposte di intervento siano comunicate all'Agenzia del Demanio, al fine di verificare la presenza di interventi manutentivi sul medesimo immobile ovvero eventuali elementi di natura amministrativa ostativi alla realizzazione degli stessi interventi.

L'**articolo 8** individua alcuni progetti di efficienza energetica particolarmente virtuosi, che vengono definiti come "progetti esemplari", per i quali è concessa una priorità di finanziamento nella graduatoria di cui all'articolo precedente.

L'**articolo 9** stabilisce che programma di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della PA è adottato con decreto del Direttore generale DG- MEREEN di concerto con il Direttore generale DG-CLIMA e sentita la Direzione generale per l'edilizia statale e gli interventi speciali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

### **Modalità di finanziamento**

L'**articolo 10** disciplina le modalità di erogazione del finanziamento, a tal proposito si stabilisce che al fine di ridurre gli oneri amministrativi i provvedimenti per l'erogazione delle somme necessarie all'esecuzione del programma sono adottati da ogni singola amministrazione competente nell'ambito delle rispettive dotazioni, successivamente alla stipula di apposita convenzione e per stato di avanzamento dei lavori. Si prevede altresì all'articolo successivo che il finanziamento erogato sia cumulabile con altri incentivi pubblici nazionali, regionali e comunitari sino alla

copertura massima del 100% della spesa complessivamente sostenuta dall'amministrazione beneficiaria.

### **Attività di controllo**

L'**articolo 13** definisce le attività di controllo sui progetti finanziati, stabilendo che sono effettuate tramite verifiche documentali e/o ispezioni in situ dal Ministero responsabile, con il supporto di ENEA, GSE e ISPRA, selezionando i progetti attraverso un metodo a campione.

All'**articolo 14** sono indicati i casi di revoca del finanziamento, in particolare è prevista la revoca in caso di violazione di una delle prescrizioni indicate nelle convenzioni, in caso di violazione della normativa in materia di appalti pubblici e di affidamento e nel caso di accertamento della non corrispondenza del progetto di riqualificazione energetica, a seguito delle verifiche di cui all'articolo 13, alle caratteristiche, agli obiettivi e alle finalità che ne avevano determinato l'ammissione al finanziamento. La revoca del finanziamento comporta il recupero di tutte le risorse erogate.

L'**articolo 15** disciplina le modalità di rinuncia al finanziamento, e precisa che la rinuncia determina la decadenza dall'assegnazione del finanziamento a partire dalla data di ricezione della comunicazione e che in tal caso eventuali somme già percepite devono essere restituite.

L'**articolo 16** attribuisce all'ENEA il compito di predisporre un programma dedicato alla manutenzione e dell'efficientemente energetico amministrazione centrale e quello di formare dei responsabili della degli immobili della pubblica.

A cura di **Redazione LavoriPubblici.it**

© Riproduzione riservata

**27** Set  
2016

SEGNALIBRO ☆

FACEBOOK | f

TWITTER | t

STAMPA | 🖨

LAVORI PUBBLICI

## Efficienza energetica, parte il piano nazionale finanziato con i primi 70 milioni (su 355)

Massimo Frontera


[PDF](#) [Il decreto Mise-Ambiente sull'efficienza energetica degli immobili della Pa](#)

Primi interventi su ministeri, capitanerie, caserme, prefetture. In arrivo in «Gazzetta» il dm Mise-Ambiente che dà il via al piano avviato nel 2014

Si avvicina allo start il piano per l'efficientamento energetico degli immobili della pubblica amministrazione. Un piano che mette sul piatto complessivamente 355 milioni per intervenire su 2,5 milioni di mq di immobili pubblici da qui al 2020. Si parte con una prima lista di interventi finanziati per 70 milioni (sui 355 totali) per rendere più efficienti sotto il profilo energetico sedi ministeriali, capitanerie di porto, caserme e prefetture.

L'iniziativa è stata avviata nel luglio del 2014 (con il Dlgs n.102/2014), ma solo ora è arrivato il primo passaggio attuativo importante: è stato infatti firmato (e "bollinato" dalla Ragioneria) l'atteso decreto interministeriale Sviluppo-Ambiente (con il concerto del Mit e dell'Economia) con criteri e modalità per attuare il piano.

In realtà, il decreto rimanda a due altri documenti fondamentali: le linee guida per la presentazione dei progetti e la lista vera e



propria dei progetti. Il primo documento in realtà è pronto; e anche la lista è stata definita, proprio dai tecnici dei due dicasteri, perché dopo il lancio del programma (nel 2014), sono stati sollecitati alle amministrazioni centrali - con due circolari (nel 2014 e nel 2015) - interventi da finanziare. Quello che mancava era proprio il decreto appena firmato.

Nel frattempo, il quadro si è arricchito dal recepimento da parte dell'Italia, nel luglio 2015, del "pacchetto" di norme sull'efficienza energetica degli edifici. Tra le altre cose, le norme hanno fissato i cosiddetti requisiti minimi di efficienza energetica per tutti i nuovi edifici che saranno realizzate da qui al 2021. La misura ha anche interessato gli immobili pubblici, che dovranno rispettare il più alto livello di efficienza a partire dal 1° gennaio del 2019 (con due anni di anticipo sugli edifici privati). L'applicazione dei requisiti è obbligatoria per i nuovi edifici e le ristrutturazione "pesanti". L'obbligo scatta appunto a fine 2018, ma il decreto appena firmato si richiama alle direttive europee, condizionando l'accesso ai fondi al pieno rispetto delle norme che arrivano dall'Europa. Stessa cosa anche per le nuove norme sull'Attestazione della prestazione energetica (Ape). È probabile che i progetti con previsione di essere attuati oltre il 1° gennaio 2019 debbano pertanto essere rivisti, nel caso non tengano in alcun conto delle norme Ue sulla progettazione degli interventi di efficienza energetica.

Dal decreto si ricava anche una certa complessità nell'attuazione del programma, nel quale sono peraltro coinvolti Enea, Agenzia del Demanio e il Gestore elettrico. Il programma è infatti attuato principalmente dai provveditorati alle opere pubbliche, ma in alcuni casi anche dall'Agenzia del Demanio; e in altri casi ancora dal ministero delle Infrastrutture insieme all'amministrazione proponente. Gli interventi possono inoltre prevedere l'affidamento a delle Esco. In altre parole, ciascuna Pa citata, gestirà una quota di risorse, attuando gli interventi, a valle di una disciplina indicata in apposite convenzioni.

In cima alla graduatoria dei progetti ci sarà una lista ristretta di «progetti esemplari», che riguardano contemporaneamente la riqualificazione dell'involucro e degli impianti e «che garantiscano un risparmio energetico rispetto ai consumi annuali ex-ante pari ad almeno il 50% e che rispettano i criteri ambientali minimi» regolati dal Dm Ambiente-Mise 11 aprile 2008.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

---

NORMATIVA

## Scia 2, Ance: il decreto rischia di creare dubbi e complicazioni

di Paola Mammarella 27/09/2016

Costruttori: manca il coordinamento col Testo Unico dell'Edilizia e con la normativa regionale



27/09/2016 – Il [decreto “Scia 2”](#) ha bisogno di un maggiore coordinamento con le norme che regolano le procedure per il rilascio dei titoli abilitativi. In caso contrario, anziché semplificare rischia di creare più dubbi e difficoltà applicative. A pensarlo è l'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE), che ha raccolto le sue osservazioni in una memoria inviata alle Commissioni Ambiente e Attività Produttive della Camera e Industria e Ambiente del Senato. Il decreto è all'esame delle Commissioni Parlamentari, che da giovedì svolgeranno un ciclo di audizioni per arrivare ad un parere entro il 2 ottobre. Il testo è inoltre all'ordine del giorno della Conferenza Unificata che, sempre giovedì, dovrà raggiungere un'intesa sui contenuti.

### **SCIA 2, dubbi sulle procedure degli interventi edilizi**

Prendendo in considerazione la tabella allegata al decreto, che dovrebbe indicare la procedura da seguire per ogni intervento edilizio, l'ANCE sottolinea che non sono riportati

alcuni interventi, come le modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa e l'apertura di porte interne o spostamento di pareti interne nell'ambito della manutenzione straordinaria. Secondo gli edili bisognerebbe chiarire che sono soggetti a CILA. Per le varianti in corso d'opera a permessi di costruire, la tabella fa riferimento alla CILA mentre l'articolo 22, commi 2 e 7, del Testo Unico dell'edilizia ([DPR 380/2001](#)) inquadra questi interventi nella SCIA. Per quanto riguarda il mutamento di destinazione contenuto nell'articolo 23 bis del Dpr 380/2001, non è specificato il titolo abilitativo richiesto. La tabella indica invece autorizzazione e silenzio assenso. Secondo l'ANCE, però, sono le Regioni che stabiliscono con legge se i mutamenti sono soggetti a permesso di costruire o SCIA e non la normativa nazionale. In materia di riutilizzo delle terre e rocce da scavo, l'ANCE afferma che la tabella del decreto sembra limitarlo solo nell'ambito di opere soggette a VIA o ad AIA. In realtà, sottolinea, il riutilizzo è possibile anche nelle opere non soggette a VIA o ad AIA. Le disposizioni andrebbero quindi ricollegate meglio con il [decreto](#) approvato in Consiglio dei Ministri il 14 luglio scorso. Sul silenzio assenso, l'ANCE chiede infine di specificare che sia applicabile ogni volta che un Comune chieda un'autorizzazione alla regione o ad una Soprintendenza.

### **SCIA 2 e Conferenza di servizi**

Altri chiarimenti, sostiene l'ANCE, sono necessari in tema di conferenza di servizi, per cui bisognerebbe coordinare le disposizioni con il [D.lgs. 127/2016](#), anch'esso attuativo della Riforma Madia. I dubbi riguardano prevalentemente i tempi e i presupposti per la convocazione. L'articolo 20 del DPR 380/2001 prevede che a seguito della presentazione della domanda di permesso di costruire, lo sportello unico ha 10 giorni di tempo per comunicare al richiedente il nominativo del responsabile e 60 giorni di tempo per curare la relativa istruttoria. Non è, indicato, espressamente il termine entro il quale convocare la conferenza di servizi. L'articolo 19bis, comma 3, della [Legge 241/1990](#) stabilisce che il termine per la convocazione decorre dalla data di presentazione dell'istanza ed è relativo ai casi di SCIA. Nella Tabella A, allegata allo schema di decreto, al punto 1.1 relativo al permesso di costruire viene più volte specificato che il Comune, in caso di acquisizione di eventuali atti di assenso, ha 5 giorni per convocare la conferenza di servizi (come previsto dal D.lgs 127/2016). Secondo l'ANCE bisognerebbe spiegare in modo chiaro che i termini della Legge 241/1990 valgono se l'intervento è sottoposto a SCIA, mentre in presenza del permesso di costruire la Conferenza di servizi va indetta entro 5 giorni dal deposito dell'istanza.

L'ANCE sottolinea inoltre che, leggendo il decreto, sembra che la convocazione della Conferenza di servizi sia obbligatoria ogniqualvolta sia necessario acquisire degli atti

di assenso nell'ambito di CILA e SCIA. Diversamente, il Testo Unico dell'Edilizia stabilisce che è una facoltà e il D.lgs. 127/2016 stabilisce l'obbligo solo quando sono necessari più atti di assenso, non uno solo.

© *Riproduzione riservata*



INGENIO » [Elenco News](#) » Antincendio per Campeggi con oltre 400 persone: pubblicata la nota di chiarimento dei VVF

## Antincendio per Campeggi con oltre 400 persone: pubblicata la nota di chiarimento dei VVF

del 26/09/2016

Con la **nota n.11257 dello scorso 16 settembre 2016** i Vigili del Fuoco hanno fornito ulteriori chiarimenti riguardanti il [DM 28 febbraio 2014](#) ossia relativi la “**Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture turistico - ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone. (GU Serie Generale n.61 del 14-3-2014)**”

Il presente documento va ad integrare i primi indirizzi applicativi pubblicati all'interno della nota del 12 settembre 2014.

Nel documento diffuso dai Vigili del fuoco si affrontano quattro aspetti della Regola tecnica.

**DISTANZE.** Il primo riguarda le **distanze tra unità abitative aree di ritrovo e aree di deposito rifiuti** e richiama le disposizioni indicizzate dalla Regola tecnica al Titolo I punto 5.1 (*Locali adibiti a depositi e depositi all'aperto*) e Titolo II B.2.3 (*Precauzioni particolari e aggiuntive*).

Sull'argomento si chiarisce che per **aree destinate a deposito rifiuti**, intese come aree nella quali vengono accumulate in attesa di essere smaltite grandi quantità di materiali, non vengono considerate quelle per i “**singoli bidoni per uso domestico o comunque 3/4 di essi**”, luoghi “tipicamente a servizio di un'isola o di un esiguo numero di unità abitative”.

**ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA.** Per quanto riguarda l'**illuminazione sussidiaria delle vie di circolazione** (rif. punti 6.1 Titolo I e B.4.4 Titolo II) la nota precisa che “il normatore non ha inteso estendere l'illuminazione di sicurezza alla globalità dei percorsi interni al campeggio, ma solamente **alle vie di circolazione principali**, ai punti di raccolta, all'area di sicurezza, zona parcheggio”. Fermo restando quindi la visibilità della segnaletica di sicurezza da ogni punto della struttura, la norma **non interessa in questo caso i vialetti tra le abitazioni** e i percorsi interni tra le isole.

**AIR CAMPING.** Sui carrelli tenda e gli **air camping** (Titolo II Prospetto 3) la nota specifica che i veicoli citati devono essere considerati “tende con mezzo”.

**PARCHEGGI.** Il quarto argomento affrontato dalla circolare riguarda i **parcheggi auto a ridosso delle unità abitative** per le zone dei campeggi classificate come D ed E, sicurezza ed evacuazione, per i quali si chiarisce che una distanza “non inferiore ad 1 m può essere considerata idonea”.